



Trasporto combinato ferroviario Sentenza del Giudice di Pace di Cremona

FAI INFORMA 030/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che in questi giorni, alcuni organi di informazione hanno dato notizia di una sentenza del Giudice di Pace di Cremona depositata il 2 febbraio 2026, con la quale è stato annullato un verbale di contestazione dove, a fronte del traino con un trattore bulgaro di un semirimorchio con targa italiana prelevato presso l'Interporto di Orbassano e destinato a Cremona, non erano stati ravvisati i requisiti previsti dalla [direttiva europea 92/106 del 7 dicembre 1992](#). Per cui, l'impresa di autotrasporto era stata sanzionata per aver svolto illegalmente attività di cabotaggio in territorio italiano, applicando nei suoi confronti le sanzioni previste dall'art. 46 bis della [Legge 298/1974](#) (introdotto con il decreto legge 133/2014): pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 e fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi.

Tra le motivazioni addotte dall'operatore di Polizia stradale a sostegno della tesi del cabotaggio irregolare, vi era la presunta inidoneità dell'Interporto di provenienza del semirimorchio (Orbassano) rispetto alla destinazione finale, ritenendo più vicine le stazioni di Melzo e Busto Arsizio.

L'impresa di autotrasporto contestava questa motivazione, sostenendo che la normativa prevede, nella scelta della stazione intermodale, quale criterio prioritario l'idoneità dell'infrastruttura e solo in via secondaria la distanza, tenuto anche conto che, a differenza del combinato strada -mare (dove è prevista una distanza chilometrica massima di 150 Km in linea d'aria tra il punto di inizio o termine del viaggio su gomma e il porto), in quella strada – ferrovia non esiste un limite chilometrico.

Il Giudice di Pace di Cremona ha accolto le osservazioni di parte ricorrente affermando, su questo specifico punto, che le strutture di Melzo e Busto Arsizio, indicate informalmente dagli accertatori, non dispongono di collegamenti ferroviari con la Francia, requisito essenziale per il trasporto combinato internazionale; per cui la stazione ferroviaria più idonea vicina alla destinazione di Cremona, era proprio l'interporto di Orbassano.

Va ricordato, tuttavia, che il concetto affermato dal Giudice di Pace di Cremona (ovvero, l' idoneità al trasporto intermodale ferroviario della stazione di partenza o di arrivo), non è affatto nuovo. Di ciò, infatti, si trova traccia in due circolari ministeriali, che avevano già chiarito questo aspetto, e precisamente:

- Nella circolare dell'allora Ministero dei Trasporti [25149 del 18 marzo 2008](#), dedicata all'analisi della normativa sul trasporto combinato, nel paragrafo 1 *“Quadro normativo di riferimento. Definizione di trasporto combinato”*, nel capoverso *“Limiti di distanza per il trasporto combinato ferrovia – gomma”*, a pag. 3 si legge quanto segue: *“il tratto ferroviario deve essere di almeno 100 km in linea d'aria, mentre quello su strada deve essere il tragitto più breve possibile tra il luogo di inizio o di termine del viaggio su gomma e la stazione ferroviaria attrezzata più vicina. Per questa deve intendersi un terminale ferroviario dotato di strutture intermodali”*. Già questa circolare, quindi, è molto chiara nell'affermare che per valutare la vicinanza della stazione ferroviaria rispetto al punto di carico/scarico, va anzitutto valutata l' idoneità di quella stazione a svolgere operazioni di trasporto intermodale e, in un secondo momento, se quella stazione è la più vicina rispetto al luogo di inizio o termine del viaggio.
- Nella [circolare interministeriale \(MIT e Interno\) del 15 gennaio 2015](#) (ripubblicata con alcune correzioni il 28 gennaio 2015), emanata proprio per rimarcare le differenze tra il cabotaggio illegale e il trasporto combinato – i concetti affermati nella già vista circolare del 18 marzo 2008 sono stati ribaditi nella nota posta alla fine di pag.8, in cui si legge che per stazione ferroviaria attrezzata più vicina, si intende *“un terminale ferroviario dotato di strutture intermodali”*